

N. [redacted]/18 VOL.
N. [redacted]/18 CRON.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA

*Notificato all'Av. to
Lino Cancelliere
anche per l'assistito
domandato con
abascio di copia
presso la cancelleria
Bologna, 29.01.2019*

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Elisabetta Tarozzi
Dott. Carmela Italiano
Dott. Antonella Allegrini
Dott. Norberto Costa

presidente
giudice rel.
giudice on.
giudice on.

IL CANCELLIERE
Massimo Zughini



ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento n° [redacted] 2018 VOL relativo alla minore [redacted] nata a Parma,
in data [redacted] di [redacted];

visto il ricorso del padre che ha chiesto al Tribunale di procedere ai sensi dell' art.31 del
D.Lgs.286/98,

OSSERVA

la norma invocata dal ricorrente è applicabile alla situazione di fatto rappresentata, poiché diretta a disciplinare situazioni eccezionali, sorrette da gravi motivi che ricorrono "in tutti i casi in cui il minore sia concretamente esposto al pericolo di un grave pregiudizio psicoevolutivo cui si possa rimediare con la vicinanza di un genitore per un periodo di tempo determinato" (cfr. Cass. Sezioni Unite n.2221/2006, Cass. Sez. Prima Civile n.747/2007 e Cass. Ord. n°823/2010).

La natura particolare della situazione del minore, tale da giustificare l'autorizzazione del genitore ad entrare o permanere nel territorio dello Stato, risulta evidente dalla natura temporanea del provvedimento, che deve contenere l'indicazione di un periodo di tempo determinato e cessa la sua efficacia, con la conseguente revoca, quando vengono a cessare i gravi motivi.

Nel caso in esame, si rileva che la minore è nata in Italia, è ancora in tenera età e ha un legame molto significativo con il padre che rappresenta per la bambina un importante punto di riferimento genitoriale sotto il profilo affettivo, accuditivo ed educativo .

Dalle indagini svolte, è emerso che il padre ha manifestato di avere una positiva relazione affettiva con la figlia talché un eventuale distacco dal genitore potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo psico-fisico della bambina.

Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta autorizzando il ricorrente a permanere sul territorio italiano per il periodo di anni cinque a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

[Handwritten signature]

durante detto periodo il padre potrà attivare le pratiche per acquisire il regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano;

visto l'art.31 D.Lgs.286/98,

P.Q.M.

visto il parere conforme del P.M.;
provvedendo in via definitiva;

AUTORIZZA

[redacted], nato ad Accra (Ghana), in data [redacted], padre della minore [redacted],
nata a Parma, in data 6 [redacted], a permanere in Italia per il periodo di anni cinque a decorrere dalla
data di notifica del presente provvedimento.

Si notifichi al ricorrente.

Si comunichi a:
P.M.M.

Così deciso in Bologna, in data 29 novembre 2018

Il Presidente Rel.
Dott. Elisabetta Tarozzi

Tarozzi

Depositato in Cancelleria il **17 DIC 2018**



Il Cancelliere
Massimo Zucchini

Zucchini

pagg. 1 - 2

Per copia conforme all'originale
Bologna **29 GEN 2019**



IL CANCELLIERE
Massimo Zucchini

Zucchini

2